SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 luglio 1991, n. 197.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Praga, addì 5 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-*bis* e 1-*ter*»;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-*ter*. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-*bis* produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati»;

i commi 5, 6 e 8 sono soppressi.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Obblighi di identificazione e di registrazione).* - 1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"*Art. 13.* - *1.* Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli Spa;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da *a*) ad *m*) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchè gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «in base a elementi obiettivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «in base agli elementi a sua disposizione»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa»;

al comma 2, primo periodo, le parole da: «tenendo conto» *fino a:* «l'obbligo di trasmetterle» *sono sostituite dalle seguenti:* «e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «le imprese di assicurazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «le imprese e gli enti assicurativi»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza

delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito»;

al comma 3, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a*) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;»;

al comma 3, lettera b), *le parole:* «comma 1, lettere *a*) e *b*)» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 2»;

al comma 3, lettera c), *la parola:* «decreto» *è sostituita dalla seguente:* «Capo»; *e le parole:* «rilevazione e» *sono soppresse.*

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «dal 5 al 25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 40 per cento»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione»;

al comma 4, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione»;

al comma 6, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni»;

al comma 7, le parole: «da lire venti milioni a lire cento milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a lire cento milioni»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme

in tema di trasferimento di valori di cui al presente Capo, nonchè, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresì con proprio decreto le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne dà notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza».

All'articolo 6:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB»;

al comma 2, le parole da: «I soggetti di cui al comma 1 devono avere» *fino a:* «tre volte» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte»; *e le parole da:* «comma 1 procedono» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni»;

al comma 3, le parole: «in società finanziarie di cui al presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa»;

al comma 6, le parole: «le società di cui al presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è sostituito del seguente:

«8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB»;

i commi 11 e 12 sono soppressi.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Elenco speciale)*. - 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e *2-bis*, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonchè, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonchè disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo».

All'articolo 8:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli esponenti»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2-bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2-*ter*. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali».

All'articolo 9:

sono premesse le parole: «CAPO III»; *e la rubrica è sostituita dalla seguente:* «(Sospensione dalle cariche)»;

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole: «presso ogni altra società di cui al presente Capo» *sono sostituite dalle seguenti:* «presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Doveri del collegio sindacale).* - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle norme di cui al Capo II sono trasmessi per i provvedimenti di competenza alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «nel comma 1 dell'articolo 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'articolo 4».

All'articolo 12:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)»;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Applicazione delle sanzioni).* - 1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5650):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del tesoro (CARLI) l'8 maggio 1991.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'8 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, V, IX, X, XI; II (Giustizia) ai sensi dell'art. 73 del regolamento della Camera.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 maggio 1991.

Esaminato dalla VI commissione il 14, 16 maggio 1991; 12 giugno 1991.

Relazione scritta annunciata il 12 giugno 1991 (atto n. 5650/*A* - relatore on. PIRO).

Esaminato in aula il 17, 20 giugno 1991 e approvato il 25 giugno 1991, con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 2888):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 25 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 giugno 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 2, 3 luglio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 4 luglio 1991.

91G0246

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1991.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERSU di Cagliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonchè l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERSU di Cagliari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERSU di Cagliari nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1991
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 95

91A3015

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 giugno 1991.

Disposizioni transitorie in materia di rilascio di licenze di pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto l'art. 4 della suddetta legge, che conferisce al Ministro per la marina mercantile il potere di stabilire il numero massimo delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 con il quale è stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 e successive proroghe, relativo alla sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca;

Considerato che la suddetta sospensione ha consentito il rispetto degli obiettivi prefissati nel programma di orientamento pluriennale 1987-1991, in modo da prendere in considerazione la possibilità di rilascio di nuove licenze;

Atteso che, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto di sospensione, le richieste di licenze di pesca pervenute al Ministero della marina mercantile riguardano per la maggior parte imbarcazioni di piccolo tonnellaggio e bassa potenza motrice;

Ritenuto che l'accoglimento delle suddette istanze risolverebbe i problemi economico-sociali, non arrecando danni all'equilibrio raggiunto tra sforzo di pesca e risorse esistenti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1990 con il quale è stato adottato il terzo piano triennale della pesca;

Considerato che il rilascio di licenze di pesca dovrà consentire la realizzazione degli obiettivi del suddetto piano;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 28 maggio 1991 ha espresso il seguente parere:

«Considerato che la sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca, disposta con decreto ministeriale 20 luglio 1989, ha consentito il rispetto degli obiettivi prefissati nel POP 1987-1991 e che, dalla data di entrata in vigore del decreto di sospensione le richieste di licenze di pesca pervenute al Ministero riguardano per la maggior parte imbarcazioni di piccolo tonnellaggio e di bassa potenza motrice; considerato inoltre che l'accoglimento delle istanze suddette risolverebbe problemi economico sociali, non arrecando danni all'equilibrio raggiunto tra sforzo di pesca e risorse esistenti; esprime parere favorevole allo schema di decreto, illustrato dal Presidente, concernente il rilascio di nuove licenze di pesca per i sistemi non soggetti a limitazione a coloro che hanno inoltrato domanda nel periodo 20 agosto 1989 alla data del decreto»;

Decreta:

Art. 1.

Sono rilasciate nuove licenze di pesca per i sistemi non soggetti a limitazioni a coloro che hanno inoltrato apposita domanda al Ministero della marina mercantile nel periodo dal 20 agosto 1989 alla data del presente decreto per navi da pesca già iscritte nei registri navi maggiori e galleggianti.

Sono rilasciate altresì licenze di pesca, oltre che previa demolizione di unità aventi uguale stazza e uguale potenza motrice, anche alle navi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 1989.

Art. 2.

Ferma restando la previsione di cui al secondo comma del precedente art. 1, le richieste di licenza, che perverranno a decorrere dalla data del presente decreto, saranno esaminate ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti di attuazione delle indicazioni del piano triennale della pesca 1991-1993 e subordinatamente alla acquisizione da parte del richiedente dell'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A3019

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente Intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Varese è stata causata dalla inagibilità dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Varese è accertato per i giorni dall'11 maggio al 10 giugno 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2968

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 giugno 1991.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 403244 del 27 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 122, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1991 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 luglio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A3051

DECRETO 13 giugno 1991.

Emissione delle serie speciali di monete millesimo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 403244 del 27 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 122, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1991 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1991 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento commemorativa del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle serie speciali di monete millesimo 1991 entro il 31 marzo 1992, mediante versamento di L. 60.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «ordinaria» e di L. 120.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle serie di monete in questione alla Direzione della Zecca.

Il controvalore della serie di monete vendute deve essere versato mensilmente dalla Direzione della Zecca alla Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1991
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 258

91A3052

DECRETO 17 giugno 1991.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ad emettere propri assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

91A2997

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 maggio 1991.

Conferimento di efficacia civile alla modificazione delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1987, rettificato con decreti ministeriali 30 novembre 1987, 19 ottobre 1988 e 26 ottobre 1989, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con sede in Fano (Pesaro e Urbino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese le settantasette parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, con sede in Urbino (Pesaro e Urbino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese cinquantuno parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Vista l'istanza della Nunziatura apostolica volta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 1° gennaio 1990, con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali di dette due diocesi mediante l'annessione all'arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, distaccandole dalla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, di due parrocchie;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 1° gennaio 1990 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione alla arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, distaccandole dalla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, delle parrocchie di San Donato sita in S. Donato di Piobbico e di S. Maria in Val d'Abisso sita in S. Maria di Piobbico.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, richiamato in premessa, rettificato con decreti ministeriali 30 novembre 1987, 19 ottobre 1988 e 26 ottobre 1989, nella circoscrizione territoriale della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con sede in Fano (Pesaro e Urbino) sono comprese settantacinque parrocchie aventi sede settantatre in comuni della provincia di Pesaro e Urbino e due in comuni della provincia di Ancona.

Art. 3

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, con sede in Urbino (Pesaro e Urbino), sono comprese cinquantatre parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Pesaro e di Urbino perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A2967

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° luglio 1991.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Veneto con note del 3 e 8 maggio 1991, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per la determinazione da parte delle competenti autorità statali, del valore massimo ammissibile di superamento della concentrazione massima ammissibile stabilita per i requisiti di qualità

delle acque destinate al consumo umano per il parametro 32 - composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55;

Vista l'analoga motivata richiesta avanzata dalla regione Piemonte con nota del 10 maggio 1991;

Sentito in merito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso in data 29 maggio 1991;

Ritenuto che, in base al parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, ricorrano le condizioni previste dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Decreta:

Art. 1.

1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Veneto e dalla regione Piemonte ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.

2. La durata temporale della deroga non deve superare il termine di trentasei mesi e deve essere quella più breve possibile in relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento idrico, rispettando comunque i tempi indicati per ciascun comune dallo stesso piano di interventi presentato dalla regione Veneto e dalla regione Piemonte, allegati alle richieste di determinazione del valore massimo ammissibile.

Art. 2.

1. Il valore massimo ammissibile relativo al parametro «composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55», espresso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è il seguente: 50 µg/l come media annuale dei risultati di almeno sei analisi di acqua effettuate con cadenza bimestrale. Nel caso di organoalogenati espressi come trialometani (sostanze di riferimento: triclorometano; diclorobromometano; clorodibromometano; tribromometano) che si formano a seguito dei processi di potabilizzazione delle acque grezze, la frequenza minima annuale delle analisi è quella prevista alla voce «controllo periodico C_3» di cui alla tabella *B* dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con una frequenza minima dei campionamenti non inferiore comunque a sei.

2. La media annuale di cui al comma 1 può essere superata in misura massima del venti per cento, tenuto conto della variabilità e dell'accuratezza delle metodologie analitiche associate alla determinazione delle numerose e diverse sostanze comprese nel parametro «composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55».

3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 non si applica all'acqua destinata alla produzione degli alimenti dietetici e per la prima infanzia.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, le regioni di cui all'art. 1 sono tenute in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, le regioni di cui all'art. 1 adottano i piani di intervento di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16, comma 2, ed all'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono conseguire la bonifica delle fonti di approvvigionamento idrico nonché il rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti rilevati nei limiti previsti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica citato entro il termine indicato al precedente art. 1 per mezzo, tra le altre, delle seguenti misure:

a) nell'immediato e comunque per conseguire un primo superamento della situazione di emergenza dovuta alla contaminazione in atto:

cessazione delle pratiche inquinanti delle fonti di approvvigionamento e avvio del risanamento;

installazione di unità di potabilizzazione;

interconnessione dei sistemi di acquedotto, previa esclusione temporale, ove possibile, delle fonti di approvvigionamento inquinate;

b) nell'arco dei trentasei mesi:

eventuale ristrutturazione e potenziamento degli impianti di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione di nuovi pozzi;

eventuale realizzazione di nuovi impianti per l'approvvigionamento da fonti indenni;

azione di bonifica delle risorse idriche contaminate;

c) in particolare, per minimizzare la presenza di trialometani derivanti da processi di potabilizzazione, il trattamento medesimo, ove indispensabile, deve essere riconducibile comunque al raggiungimento dei migliori risultati possibili, in termini tecnologici, nell'ambito del livello di accettabilità; laddove sono attuati processi di potabilizzazione i gestori degli impianti attivano uno specifico piano di controllo sull'efficacia di detti processi e redigono annualmente una relazione tecnico-scientifica sull'efficacia del processo stesso e sulle caratteristiche di qualità dell'acqua distribuita, da consegnare alla regione territorialmente competente che provvederà ad inviarla in copia ai Ministeri della sanità e dell'ambiente;

d) creazione o aggiornamento di una puntuale anagrafe quali-quantitativa delle fonti di approvvigionamento idrico che permetta l'esame della congruità tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle reti acquedottistiche anche in vista degli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 9, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità del 26 marzo 1991;

e) messa in atto, da parte delle suddette regioni, di appositi programmi di monitoraggio coordinati dall'Istituto superiore di sanità, per seguire nel tempo l'evoluzione della qualità delle acque utilizzate per il consumo umano nelle zone interessate dalla contaminazione riferendo periodicamente al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente.

3. I provvedimenti di deroga adottati sono trasmessi immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFFOLO

91A3018

ORDINANZA 25 maggio 1991.

Pubblicazione degli elenchi delle sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1990 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 8, quarto comma, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Viste le comunicazioni pervenute dagli organi giudiziari relative a produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1990;

Visto il verbale n. 7 del 7 febbraio 1991 relativo alla seduta della commissione consultiva istituita con proprio decreto del 27 maggio 1987;

Dispone

la pubblicazione dell'allegato elenco relativo alle sentenze citate in premessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale.

Roma, 25 maggio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

PRODUTTORI E DITTE COMMERCIALI CONDANNATI PER REATI DI FRODE E SOFISTICAZIONE ALIMENTARE, CON SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 462, RISULTANTI DALL'ELENCO PUBBLICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ.

Sentenze penali passate in giudicato negli anni 1989-1990

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Melega Duilio, nato il 24 giugno 1936, a Fidenza, ivi residente in via XXV Aprile n. 6	Titolare bar «Mohana S.n.c.» di Melega Luigi	Decreto di condanna penale n. 208/89 della pretura circondariale di Parma (sezione staccata di Fidenza) esecutivo il 4 ottobre 1989	Per aver posto in vendita focaccine diverse per qualità da quelle dichiarate o pattuite, non specificando che le stesse erano state congelate	L. 150.000 di multa, pagamento spese processuali; pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Resto del Carlino»	Non menzione
Artusi Augusta, nata a Zibello il 13 ottobre 1949, residente a Fidenza in via Tommaseo n. 1	Dipendente della «S.n.c. Super Conad Nuovo Borgo» di Fidenza	Decreto di condanna penale n. 176/89 della pretura circondariale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) esecutivo il 5 ottobre 1989	Per aver venduto merce diversa per quantità e qualità da quella pattuita o dichiarata non tarando la bilancia e quindi vendendo a peso lordo anziché a peso netto	L. 50.000 di multa, pagamento spese processuali	Id.
Sivelli Marzia, nata ad Abbiategrasso il 16 marzo 1963 e residente a Salsomaggiore, via Leopardi n. 17	Dipendente «Soc. Coop. Nord Emilia» di Fidenza	Decreto di condanna penale n. 177/89 della pretura circondariale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) esecutivo il 10 ottobre 1989	Per aver venduto merce diversa per qualità e quantità da quella pattuita o dichiarata non tarando la bilancia e quindi vendendo a peso lordo anziché a peso netto	L. 50.000 di multa, pagamento spese processuali	Id.

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Stocchi Giuliano, nato a Parma il 30 luglio 1935, residente a Noceto, via Matteotti n. 36	Venditore ambulante	Decreto di condanna penale n. 169/89 della pretura circondariale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) esecutivo il 12 ottobre 1989	Per aver consegnato all'acquirente frutta diversa per quantità da quella pattuita o dichiarata non tarando la bilancia e quindi vendendo a peso lordo anziché a peso netto	L. 50.000 di multa; pagamento spese processuali	Non menzione
Apostoli Silvano, nato a Mazzano il 4 dicembre 1943, residente a Rezzato in via Kennedy n. 145	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 199/89 della pretura circondariale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) esecutivo il 26 ottobre 1989	Per aver consegnato all'acquirente carne di tacchino diversa per quantità da quella dichiarata e pattuita non effettuando la taratura della bilancia	L. 50.000 di multa; pagamento spese processuali; pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Resto del Carlino»	Id.
Fiorenzi Anna Rita, nata a Busseto il 5 febbraio 1959, residente a Fidenza, frazione S. Margherita n. 42	Id.	Decreto di condanna penale n. 161/89 della pretura circondariale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) esecutivo l'8 ottobre 1989	Per aver consegnato all'acquirente in busta di carta a peso lordo senza azionare il dispositivo di azzeramento della tara sulla bilancia	L. 50.000 di multa; pagamento spese processuali	Id.
Iasoni Giuseppe, nato a Madesano il 4 marzo 1945, residente in Fidenza, via della Valle n. 6	Venditore ambulante	Decreto di condanna penale n. 162/89 della pretura circondariale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) esecutivo il 5 ottobre 1989	Per aver venduto frutta a peso lordo senza azionare il dispositivo di taratura della bilancia	L. 50.000 di multa; pagamento spese processuali; pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Resto del Carlino»	Id.
Bertelli Ugo, nato a Fidenza il 6 giugno 1959, ivi residente, via dei Mille n. 4/B	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 112/89 della pretura circondariale di Parma (sezione distaccata di Fidenza) esecutivo il 19 luglio 1989	Per aver consegnato merce per quantità diversa da quella pattuita, vendendo la stessa a peso lordo	L. 50.000 di multa, pagamento spese processuali	Id.
De Marinis Vincenzo, nato a Noci il 2 agosto 1933, residente a Gioia del Colle al Carraro Vado Mesto n. 2720		Decreto di condanna penale n. 65030 della pretura di Gioia del Colle esecutivo il 31 luglio 1989	Per aver detenuto per la vendita latte crudo di scadente qualità igienica e, come tale, nocivo, perché caratterizzato all'esito delle analisi di laboratorio, dalla presenza di 60.000 colibatteri per ml. e di 80.000 enterococchi per ml. oltreché da 9.000 enterocoli per ml	L. 1.450.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Montanaro Domenico, nato a Noci il 15 maggio 1962, residente in Gioia del Colle al Carraro Vado Mesto n. 2080		Decreto di condanna penale n. 65031 della pretura di Gioia del Colle esecutivo il 26 settembre 1989	Per aver detenuto per la vendita latte crudo di scadente qualità igienica e, come tale, nocivo, perché caratterizzato all'esito delle analisi di laboratorio, dalla presenza di 1.700.000 colibatteri per ml. e di 2.000.000 di enterococchi per ml	L. 1.600.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Pena sospesa
Bon Nicolina, nata a Cividale del Friuli il 10 settembre 1929, residente a Gorizia in via Brigata Pavia n. 40	Titolare ditta commerciale «Bon Nicolina»	Decreto di condanna penale n. 116/88 della pretura circondariale di Gorizia esecutivo il 22 gennaio 1990	Per aver consegnato agli acquirenti come freschi prodotti ittici in realtà scongelati e pertanto di qualità diversa da quella dichiarata o pattuita	L. 500.000 di multa; pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Messaggero Veneto»; pagamento spese processuali	
Brunat Giovanna, nata a Gorizia il 23 giugno 1940, ivi residente in via A. Manzoni n. 1	Titolare ditta commerciale «Brunat Giovanna»	Decreto di condanna penale n. 153/88 della pretura circondariale di Gorizia esecutivo il 2 novembre 1989	Per aver consegnato agli acquirenti come freschi prodotti ittici in realtà scongelati e pertanto di qualità diversa da quella dichiarata o pattuita, e per attivato ed esercitato un impianto per il congelamento di prodotti ittici senza la prescritta autorizzazione sanitaria ed infine per aver detenuto per la vendita prodotti ittici in cattivo stato di conservazione	L. 500.000 di multa; L. 1.150.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Guzzon Gianfranco, nato a Grado il 17 febbraio 1955, ivi residente in via L. Rizzo n. 12/A	Titolare ditta commerciale «Guzzon Gianfranco»	Decreto di condanna penale n. 152/89 della pretura circondariale di Gorizia esecutivo il 3 novembre 1989	Per aver consegnato agli acquirenti come freschi prodotti ittici in realtà scongelati e pertanto di qualità diversa da quella dichiarata o pattuita	L. 500.000 di multa; pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Messaggero Veneto»; pagamento spese processuali	
Di Bari Pietro, nato a Bari il 2 dicembre 1946, residente a Torino in via Bologna n. 254	Titolare esercizio commerciale bar «Di Bari» sito in Torino, via Bologna n. 254	Sentenza n. 238/90 della pretura unificata di Torino	Per aver consegnato agli acquirenti sostanze alimentari di qualità diversa da quella dichiarata in quanto, anziché panini e coktails preparati con alimenti aventi data di scadenza non ancora trascorsa venivano venduti panini e coktails preparati utilizzando anche prodotti le cui date di scadenza erano trascorse e per aver impiegato nella preparazione di alimenti e comunque detenuto per distribuire al consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione o in stato di alterazione	L. 100.000 di multa; giorni 16 di arresto; L. 270.000 di ammenda	Pena sospesa e non menzione

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Casalegno Bruno, nato a Passerano Marmorito il 1° luglio 1941, residente a Torino in corso Sebastopoli n. 33	Titolare spaccio carni fresche sito in Torino in via Tunisi n. 41	Decreto di condanna penale n. 848/90 della pretura circondariale di Torino esecutivo il 29 luglio 1990	Per aver detenuto per la vendita 1 kg di carne tritata fresca trattata con glucosio e fruttosio (0,221 di glucosio e 0,053 di fruttosio)	L. 300.000 di ammenda; L. 125.000 di sanzione pecuniaria; pagamento spese processuali	
Carpentieri Luigi, nato ad Andria il 6 dicembre 1942, residente a Torino, via Pergolesi n. 105/a	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 909/90 della pretura circondariale di Torino esecutivo il 25 luglio 1990	Per aver posto in vendita mandarini definiti con un cartello «senza semi» mentre risultavano tutti con i semi	L. 50.000 di multa; pagamento spese processuali; pubblicazione del decreto di condanna sul quotidiano «La Stampa» di Torino	
Borgna Marisa, nata a Torino il 18 agosto 1941, ivi residente in via Tirreno n. 189		Decreto di condanna penale n. 339/90 della pretura circondariale di Torino esecutivo il 29 aprile 1990	Per aver venduto 27 cioccolatini, un pane di cioccolato ed un frammento di cioccolato in cattivo stato di conservazione	L. 362.500 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Cocco Efisio, nato a Carbonia il 31 ottobre 1953, residente a Torino in via Po n. 4	Titolare spaccio carni fresche sito a Torino in via Tunisi n. 117/b	Decreto di condanna penale n. 847/90 della pretura circondariale di Torino esecutivo il 18 luglio 1990	Per aver venduto kg 3 di carne tritata fresca trattata con acido citrico (0,046%), glucosio (0,203%), fruttosio (0,8%) e saccarosio (0,30%).	L. 350.000 di ammenda; L. 150.000 di sanzione pecuniaria e pagamento spese processuali	
Nanetti Giuseppe, nato a Sala Borghese il 25 gennaio 1930, residente a Calderara di R., in via Valtiera n. 17	Titolare laboratorio di confezionamento di prodotti agricoli	Decreto di condanna penale n. 383/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 4 giugno 1990	Per aver attivato un laboratorio di confezionamento di prodotti agricoli senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Sandri Claudia, nata a Casalecchio di Reno l'8 ottobre 1944, residente a Bologna, via Pietralata n. 3	Titolare ditta industriale «La Cantina di Sandri Claudia»	Decreto di condanna penale n. 132/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 27 marzo 1990	Per aver esercitato un deposito all'ingrosso di bevande senza la prescritta autorizzazione sanitaria e per aver offerto in vendita succhi di frutta esotici «Skipper» prodotti e confezionati dalla «Zuegg S.r.l.» riportanti sulla confezione la dicitura «Skipper è fatto con i frutti migliori selezionati da Zuegg», dicitura idonea a trarre in inganno l'acquirente su natura, qualità, composizione e ruolo di ottenimento del prodotto non essendovi possibilità di analitico riscontro della veridicità della frase stessa	L. 900.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Pezzoli Sandro, nato a Minerbio l'8 agosto 1950, ivi residente in via Roma n. 4	Titolare panificio	Decreto di condanna penale n. 361/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 26 maggio 1990	Per aver gestito il proprio panificio senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Burgassi Franco, nato a Firenze il 4 febbraio 1951, ivi residente in via R. Giuliani n. 105	Legale rappresentante della Burgassi S.p.a.	Sentenza n. 287 della pretura di Firenze esecutiva il 29 settembre 1990	Per aver detenuto per la vendita e per aver messo comunque in commercio 300 casse di aringhe importate dall'Inghilterra invase da larve Anisakis	L. 625.000 di ammenda	
1) Siracusa Santo Bastiano, nato a Castroreale Bagni il 20 gennaio 1948, residente a Firenze in via Madonna delle Grazie n. 7 2) Siracusa Francesco, nato a Castroreale Bagni, il 15 luglio 1953, residente a Firenze in via Lungo L'Affrico n. 238	Titolare del bar sito in Firenze in via della Mattonaia	Decreto di condanna penale n. 1777 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 29 novembre 1990	Per aver trasformato abusivamente la tipologia del loro esercizio pubblico da tipologia B a tipologia B+A senza la prescritta autorizzazione del sindaco, nonchè per aver preparato nella cucina comunicante con il predetto esercizio sostanze alimentari da somministrare al pubblico senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 450.000 di ammenda ciascuno e pagamento spese processuali	
Arimondi Fabrizio, nato ad Incisa Valdarno il 22 maggio 1960, ivi residente a Firenze in via G. Carissimi n. 59	Legale rappresentante della S.n.c. «Il Gatto e la Volpe» con sede in Firenze in via Pisana n. 180/R	Decreto di condanna penale n. 1274 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 2 novembre 1990	Per aver esercitato un laboratorio per la produzione di pasticceria senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione sanitaria, per non aver osservato l'ordinanza del sindaco che disponeva l'immediata sospensione dell'attività del laboratorio per motivi di igiene e per provocato nell'esercizio dell'attività di cui sopra emissioni di vapori e fumi molesti ai vicini	L. 500.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Caramelli Mario, nato a Tizzana il 29 ottobre 1931, ivi residente a Quarrata in via Statale n. 535	Titolare bar Caramelli	Decreto di condanna penale n. 1111 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 24 settembre 1990	Per aver somministrato e preparato sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Bacci Alessandra, nata a Campi Bisenzio il 25 novembre 1960, residente a Bagno a Ripoli in via di Balestrieri n. 3	Titolare chiosco bar sito in piazza V. Veneto	Decreto di condanna penale n. 1239 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 19 settembre 1990	Per aver preparato sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Fusco Massimiliano, nato a Firenze il 24 settembre 1969, ivi residente in via Panciatichi n. 56/30	Titolare del bar sito in Firenze in via Mazzetta n. 16/R	Decreto di condanna penale n. 1198 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 1° ottobre 1990	Per aver esercitato il laboratorio di produzione di cibi annesso al bar senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Toniutti Paolo, nato a Firenze il 3 ottobre 1967, ivi residente in Largo Fermi n. 14	Amministratore unico della ditta Lobster's House S.a.s.	Decreto di condanna penale n. 1103 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 1° ottobre 1990	Per aver esercitato l'attività di depositi all'ingrosso di prodotti ittici freschi e congelati senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 500.000 di ammenda e pagamento spese processuali	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Forni Luciana, nata a Bagno a Ripoli il 1° gennaio 1924, residente a Firenze in via G. Cesare Vanini n. 20	Legale rappresentante della «Casa di Cura Val di Sieve»	Decreto di condanna penale n. 1100 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 1° ottobre 1990	Per aver riutilizzato olio già usato per friggere e depurato chimicamente e quindi per aver impiegato nella preparazione di alimenti sostanze alimentari private anche di parte dei propri elementi nutritivi o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale	L. 975.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Aldobrandi Carlo, nato a Fiesole il 2 febbraio 1934, domiciliato a Firenze in via del Palazzo Diavoli n. 36/b	Titolare della panetteria sita in via Palazzo dei Diavoli n. 58/a Firenze	Decreto di condanna penale n. 635 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 24 maggio 1990	Per aver esercitato l'attività di panificazione senza la prescritta autorizzazione sanitaria e per aver effettuato la panificazione in ore vietate	L. 330.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Scordino Giuseppe, nato a Bianco il 7 giugno 1925, residente a Poggibonsi in via Genova n. 21	Legale responsabile del «City Hall Club»	Decreto di condanna penale n. 634 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 30 maggio 1990	Per aver esercitato l'attività di vendita di caffè, alcolici, superalcolici, panini, dolci ed insalate senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Papini Aldo, nato ad Abbadia S. Salvatore l'11 dicembre 1943, residente a Firenze in via di Scandicci n. 16		Decreto di condanna penale n. 690 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 5 luglio 1990	Per aver preparato tramezzini e focaccine in un locale sito in via Pisana n. 207 senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Fabbrizzi Fiorenza, nata a Radicofani il 5 novembre 1944, residente a Firenze in via di Scandicci n. 16	Titolare di un pubblico esercizio sito in via Pisana n. 207	Decreto di condanna penale n. 689 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 5 luglio 1990	Per aver gestito la produzione di alimenti, nella specie tramezzini e focaccine senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Papini Monica, nata a Firenze il 7 giugno 1967 ivi residente in via di Scandicci n. 16		Decreto di condanna penale n. 688 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 5 luglio 1990	Per aver preparato tramezzini e focaccine in un locale sito in via della Pisana n. 7 senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Schirru Giovanni, nato a Cagliari il 6 ottobre 1938, residente a Scandicci in via Tagnacci n. 21/b		Decreto di condanna penale n. 424/90 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 29 maggio	Per aver conservato un notevole quantitativo di pasta frolla su uno scaffale senza alcuna protezione e pertanto in condizioni inidonee a prevenire la sua alterazione ed il suo insudiciamento e per aver detenuto per la vendita un notevole quantitativo di pasta fresca in stato di alterazione per la presenza di muffe	L. 1.000.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Zei Giovanna, nata a Firenze il 7 ottobre 1946, domiciliata in via Maestro Isacco n. 22, Firenze	Titolare dell'esercizio pubblico sito in Firenze, via Lulli n. 81/83	Decreto di condanna penale n. 137 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 30 aprile 1990	Per aver preparato sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Piazzini Luciano, nato a Palazzuolo sul Senio il 1° maggio 1956 ivi residente in via della Torretta n. 14	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 94 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 3 maggio 1990	Per aver detenuto per la vendita sostanze alimentari prive della protezione contro il pulviscolo ed agenti atmosferici, senza il prescritto impianto di refrigerazione e perciò conservate in modo inidoneo a scongiurare il pericolo della loro alterazione e del loro insudiciamento	L. 850.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Galeotti Roberto, nato a Prato l'8 ottobre 1942, residente a Scandicci in via Bassa n. 26	Titolare macelleria	Decreto di condanna penale n. 99 della pretura circondariale di Firenze esecutivo il 27 aprile 1990	Per aver effettuato la vendita di alimenti surgelati senza la prescritta autorizzazione sanitaria per il locale e per gli impianti	L. 1.000.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Macomelli Stefania, nata a Firenze l'8 ottobre 1959 ivi residente in via della Stufa n. 13	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 2222 della pretura circondariale di Firenze	Per aver effettuato la produzione di sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 400.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Grassi Antonio, nato a Cellino S. Marco il 21 maggio 1965, domiciliato a Torchiarolo in via S. Antonio n. 18	Titolare di macelleria	Sentenza n. 19/89 della pretura di S. Pietro Vernotico esecutiva il 9 febbraio 1990	Per aver confezionato e posto in vendita salsiccia contenente sodio solfito, conservante non consentito dalla legge e per aver detenuto per la vendita presso la propria macelleria salsiccia suina e bovina contenente additivi chimici non consentiti (sodio solfito)	Giorni 10 di arresto; lire 600.000 di ammenda pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
1) Rendine Antonio, nato a Cerignola il 5 gennaio 1956 ivi residente in piazza Ventimiglia n. 7 2) Bollino Gerardo, nato a Cerignola il 1° giugno 1956 ivi residente in via Savona n. 17		Sentenza n. 1577/87 della pretura unificata di Firenze esecutiva l'8 giugno 1987 per Bollino Gerardo ed archiviata dalla Corte di cassazione per Rendine Antonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 75/90	Per aver detenuto e posto in vendita 15 latte da circa 15 kg ciascuna di olio commestibile, in particolare una miscela di olio di semi e di olio di oliva, miscela non consentita dalla legge, senza indicazione in etichetta e per aver venduto e consegnato parte dell'olio suindicato come «olio extravergine di oliva», trattandosi invece di una miscela di olio di semi e di oliva	Giorni 20 di reclusione; L. 1.300.000 di multa; pubblicazione della sentenza sul quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno»; pagamento spese processuali	Pena sospesa
Mariano Maria Filomena, nata il 12 febbraio 1964 a Torino ivi residente in corso Regina Margherita n. 278		Sentenza n. 4611/90 della pretura circondariale di Torino esecutiva il 4 dicembre 1990	Per aver detenuto per la vendita 3 panetti di burro, una confezione di pasta fresca all'uovo «paglia e fieno» fuori frigo sebbene sulle confezioni vi fosse l'indicazione «conservare in frigo» e per aver detenuto per la vendita un quantitativo di pasta sfoglia avvolta in nailon nero non adatto per la conservazione degli alimenti, il tutto in cattivo stato di conservazione	L. 395.000 di ammenda	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Balzi Benito, nato il 12 marzo 1937 a S. Genesio e residente a Cocconato in strada Foino	Titolare del caseificio Bolzi Benito sito in Cocconato - Asti	Decreto di condanna penale n. 1416/90 della pretura circondariale di Torino esecutivo il 16 novembre 1990	Per aver venduto e detenuto per vendere kg 40 di «stracchino» insudiciato per la presenza di «Escherichia Coli» in quantità di 5.000.000 di unità per grammo	Sanzione pecuniaria di L. 250.000; L. 600.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Lombini Luigi, nato a Galeata il 22 giugno 1943, residente a Calderara di Reno, via Garibaldi n. 2		Decreto di condanna penale n. 396/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 9 luglio 1990	Per aver attivato un laboratorio di pasticceria senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 150.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Zaccarelli Gianni, nato a Bologna il 1° dicembre 1931, ivi residente in via Carpaccio n. 1	Titolare bar tavola fredda sito in Granarolo, via Cadriano n. 16/5	Decreto di condanna penale n. 339/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 16 giugno 1990	Per aver preparato sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 150.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Belta Antonio, nato a Mirandola l'8 marzo 1929, residente a Bologna, via Fattori n. 17	Presidente comitato di gestione del centro sportivo «Arcoveggio»	Decreto di condanna penale numero 390/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 14 giugno 1990	Per aver attivato un pubblico esercizio di «bar con sosta» nei locali del centro sportivo senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 600.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Campagna Davide, nato a Bologna il 26 gennaio 1952, residente a Zolla Predosa, via Montevecchio n. 18	Titolare deposito di generi alimentari con annesso laboratorio per il sezionamento, lavorazione e confezionamento di prosciutti, salumi, ecc.	Decreto di condanna penale n. 200/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 21 marzo 1990	Per aver confezionato «magretto filettato» senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 150.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Cicognani Gianfranco, nato ad Argenta il 27 agosto 1943 e residente a Bologna, piazza Galileo n. 3	Titolare di un bar sito in Bologna in piazza Roosevelt n. 4	Decreto di condanna penale n. 101/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 9 marzo 1990	Per aver prodotto nel proprio laboratorio per gelati cibi cotti quali polpette, polpettoni, arrosto, cotolette, cotechini, salsiccia, verdure, sformati di verdure, uova, insalata di riso ed intingoli di verdure e per averli somministrati senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 600.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Campagna Davide, nato a Bologna il 26 gennaio 1952, residente a Zolla Predosa, via Montevecchio n. 18	Titolare deposito di generi alimentari con annesso laboratorio per il sezionamento, lavorazione e confezionamento di prosciutti, salumi e formaggi	Decreto di condanna penale n. 49/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 22 marzo 1990	Per aver attivato un deposito di generi alimentari con annesso laboratorio per la lavorazione di prosciutti, salumi e formaggi senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Tovoli Stefano, nato a Bologna l'11 maggio 1959 ivi residente in via Toffano n. 19	Titolare laboratorio di gastronomia sito in via Pontevecchio (Bologna)	Decreto di condanna penale n. 218/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 25 maggio 1990	Per non aver osservato le prescrizioni della licenza in quanto la produzione di generi di gastronomia esorbitava rispetto a quella prescritta dall'autorizzazione sanitaria e tutta la gamma dei prodotti veniva destinata all'asporto	L. 50.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Protti Arrigo, nato a Bologna il 19 ottobre 1942, ivi residente in via Foscolo n. 30	Titolare di un deposito all'ingrosso di prodotti alimentari sito in via Righi n. 4 a Castel San Pietro	Decreto di condanna penale n. 341/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 31 maggio 1990	Per aver adibito a deposito all'ingrosso di prodotti alimentari i locali siti in Castel San Pietro in via Righi n. 4, senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Facchini Claudio, nato a Vazzano l'11 maggio 1934, ivi residente in via Magione n. 33	Titolare cantina vinicola	Decreto di condanna penale n. 236/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 2 aprile 1990	Per aver esercitato una cantina vinicola senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 30.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Negrini Claudio, nato l'11 giugno 1929 a Bologna ivi residente in via del Faggiolo n. 42	Titolare panificio	Decreto di condanna penale n. 648/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 23 luglio 1990	Per aver gestito il panificio sito in via del Faggiolo n. 42 senza la prevista autorizzazione sanitaria e senza il previsto certificato di usabilità dei locali	L. 240.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Macchi Maria nata a Castelfranco E. il 7 luglio 1929, residente a Monte S. Pietro in via Togliatti n. 6/1	Titolare laboratorio preparazione sostanze alimentari	Decreto di condanna penale n. 1107/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 24 novembre 1990	Per aver esercitato un laboratorio per la preparazione di sostanze alimentari (ciambelle precotte) senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Dani Giuseppe, nato a Camugnano il 10 dicembre 1928, residente a Bologna in via del Beccaccino n. 21	Responsabile legale del deposito «Corticella industria molini e pastificio» con sede in Castelmaggiore	Decreto di condanna penale n. 998/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 13 ottobre 1990	Per aver adibito i locali siti in Castelmaggiore in via Ronchi n. 1, a deposito di pasta alimentare senza la prescritta autorizzazione sanitaria e per aver consentito l'uso dei suddetti locali senza averne ottenuto il permesso di agibilità	L. 400.000 di ammenda; pagamento spese processuali	Non menzione
Cicognani Gianfranco, nato ad Argenta il 27 agosto 1943, residente a Bologna in piazza Galileo n. 3	Titolare «Bar B2» sito in piazza Roosevelt	Decreto di condanna penale n. 1037/90 della pretura circondariale di Bologna esecutivo il 2 novembre 1990	Per aver esercitato un laboratorio per la produzione di sostanze alimentari (cibi cotti) senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 300.000 di ammenda; pagamento spese processuali	
Vincenzi Gianni, nato a Copparo il 18 agosto 1943, residente a Torino in Lungo Po Antonelli n. 129	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 8971/88 della pretura unificata di Torino esecutiva il 2 dicembre 1989	Per aver posto in vendita salsiccia equina addizionata con anidride solforosa, additivo non consentito	L. 1.350.000 di ammenda; pagamento spese processuali; pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Stampa Sera»	Amnistia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 75/90

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Martinisi Pietro, nato a S. Maria a Vico il 1° marzo 1965, ivi residente in Vicolo I Migliore	Legale rappresentante della ditta «Fabbrica acque gassate Sitimex S.r.l.»	Sentenza n. 114/90 della pretura circondariale di S. Maria Capua vetere esecutiva il 17 dicembre 1990	Per aver posto in commercio bottiglie di gassosa da cl. 18 ciascuna contenenti residuo secco pari a valore «0» anziché «6» come imposto dalla legge e quindi per aver messo in commercio come genuino bevande del tipo «gassosa» non genuine perché edulcorate con saccarina anziché con saccorosio	L. 600.000 di multa	
Caggiasalva Maria, nata a Torino il 25 aprile 1970, ivi residente in via Bordighera n. 5	Titolare esercizio di ristorazione sito in via Varazze n. 9	Decreto di condanna penale n. 655/90 della pretura circondariale di Torino esecutivo il 24 giugno 1990	Per aver impiegato nella preparazione di alimenti fritti olio di soia in cattivo stato di conservazione	L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali;	Non menzione
Giacobino Pierantonio, nato a Bosconero l'8 maggio 1952, residente a Torino via Europa n. 117	Legale responsabile del supermercato coop. sito in Corso Belgio n. 151 in Torino	Decreto di condanna penale n. 1233/90 della pretura circondariale di Torino esecutivo il 1° novembre 1990	Per aver posto in commercio numerose basi per preparare la pizza in cattivo stato di conservazione (contaminazione superficiale di muffe)	L. 375.000 di sanzione pecuniaria, pagamento spese processuali e L. 300.000 di ammenda;	Non menzione
1) Bonuomo Lucia, nata a Deliceto il 29 ottobre 1963, residente a Torino via Assarotti n. 17	Operaia addetta al confezionamento carni	Sentenza n. 4033/90 della pretura circondariale di Torino esecutiva il 24 ottobre 1990	Per aver consegnato a più acquirenti e comunque per aver predisposto per la successiva vendita carni di qualità diversa da quella dichiarata (indicando una data di confezionamento posteriore a quella reale)	L. 200.000 di multa	
2) Bosa Graziano, nato a Torino il 27 luglio 1951, ivi residente in corso Racconigi n. 142	Capo reparto carni			L. 400.000 di multa	
3) Carosso Claudio, nato a Torino il 21 marzo 1951, ivi residente in corso Sebastopoli n. 39	Direttore «Supermercato Conti» sito in Torino, via S. Donato n. 14			L. 400.000 di multa	
4) Losito Teresa, nata ad Andria il 4 aprile 1943, residente A Torino via Tintoretto n. 6	Operaia addetta al confezionamento carni			L. 200.000 di multa	

Le sentenze contenute nel presente elenco sono state esaminate dalla commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Il segretario della commissione: LANCIA

Il presidente della commissione: FALANGA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il testo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 282/1986 convertito in legge, con modificazioni, della legge n. 462/1986, è il seguente: «4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella *Gazzetta Ufficiale* ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale».

91A2960

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 11 giugno 1991.

Disposizioni integrative al decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. 12 aprile 1991, per il settore del tabacco greggio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A., relativo alle «Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco»;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 25 gennaio 1989;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 9 marzo 1989;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 12 aprile 1991;

Considerata l'opportunità di integrare le disposizioni di cui ai precitati provvedimenti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 16 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 6 del decreto 31 marzo 1979 del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) Nel primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* consegnare, entro il 20 giugno di ciascun anno, agli uffici periferici A.I.M.A.-tabacco competenti per territorio, i "contratti di coltivazione", le "dichiarazioni di coltivazione" ad essi assimilate, i relativi supporti magnetici, nonché le istanze dei produttori dirette ad ottenere il deposito dei predetti documenti».

2) Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso in cui le firme dei produttori non risultino autenticate, i contratti e le dichiarazioni di coltivazione potranno essere depositati presso gli uffici periferici A.I.M.A.-tabacco competenti, soltanto su richiesta a tal fine rivolta ai predetti uffici da parte dei produttori interessati. Nella relativa istanza dovranno risultare gli elementi identificativi dell'atto da depositare e la firma del produttore dovrà risultare autenticata, in conformità di quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le altre ditte trasformatrici ricevono le suddette istanze da inoltrare, unitamente ai documenti sopra specificati, ai competenti uffici periferici A.I.M.A.-tabacco».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal raccolto 1991.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1991

Il Presidente: GORIA

91A3032

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1991), **coordinato con la legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2), **recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi salvo le modifiche apportate alle rubriche degli articoli, stampate con carattere tondo.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

Art. 1.

Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

1. *È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-*bis *e 1-*ter.

1-bis. *Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.*

1-ter. *La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-*bis *produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile* **(a)** *e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice* **(a)**.

2. *I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.*

2-bis. *Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.*

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile **(b)**.

5-6. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 1210 e del primo comma dell'art. 1277 del codice civile:

«Art. 1210 *(Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori)*. — Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione».

«Art. 1277 *(Debito di somma di danaro)*, primo comma. — I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale».

(b) Il testo dell'art. 494 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 47 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è il seguente:

«Art. 494 *(Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)*. — Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all'importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi».

Art. 2.

Obblighi di identificazione e di registrazione

1. *L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15* **(a)**, *come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55* **(b)**, *è sostituito dal seguente:*

«Art. 13. — *1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a live venti milioni presso:*

a) *uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;*

b) *enti creditizi;*

c) *società di intermediazione mobiliare;*

d) *società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;*

e) *agenti di cambio;*

f) *società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;*

g) *società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;*

h) *società fiduciarie;*

i) *imprese ed enti assicurativi;*

l) *società Monte Titoli S.p.a.;*

m) *intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) *ad* m) *del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.*

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, *verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli* standards *e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.*

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (a), *come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979* (a) *devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 (a), *come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.*

(a) Il D.L. n. 625/1979 concerne: «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica».

(b) La legge n. 55/1990 reca nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Art. 3.

Segnalazioni di operazioni

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, *in base agli elementi a sua disposizione,* che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-*bis* del codice penale (a). *Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa.*

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli *e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette* senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia

valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. *È fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3.*

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

(a) L'art. 648-*bis* del codice penale, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978, n. 191, come sostituito dall'art. 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è così formulato:

«Art. 648-*bis* (*Riciclaggio*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Art. 4.

Disposizioni applicative

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, *le imprese e gli enti assicurativi* e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289 *(a)*, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. *Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.*

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) *modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (b), come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto*;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, *comma 2*, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente *capo*, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

(a) La legge n. 289/1986 reca disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.».

(b) Il D.L. n. 625/1979 concerne: «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica».

Art. 5.

Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria *fino al 40 per cento* dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *(a)*. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. *La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione.*

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, *comma 1*, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. *Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione.*

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con *l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.*

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria *fino a lire cento milioni.*

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 *(b)*. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16 *(a)*.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. *Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresì con proprio decreto le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne dà notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.*

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 *(c)*, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-*bis*».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 *(d)*, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

(a) La legge n. 689/1981, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981, reca modifiche al sistema penale. Si trascrive il testo del relativo art. 14 (per quanto riguarda l'art. 16 della medesima legge, le cui disposizioni non si applicano alle sanzioni indicate nel presente articolo, si precisa che detto articolo consente, per le sanzioni amministrative, in taluni casi, la possibilità del pagamento in misura ridotta):

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 2 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Le norme del codice di procedura civile, circa le modalità di effettuazione delle comunicazioni e delle notificazioni, sono contenute nel libro I (Disposizioni generali), titolo VI (Degli atti processuali), capo I (Delle forme degli atti e dei provvedimenti), sezione IV (Delle comunicazioni e delle notificazioni), articoli da 136 a 151.

Altre norme sono contenute nel titolo II (Degli esperti e degli ausiliari del giudice), capo IV (Degli atti dell'ufficiale giudiziario), articoli da 47 a 51, delle disposizioni per l'attuazione del predetto codice.

La legge 20 novembre 1982, n. 890, ha dettato nuove norme in materia civile, amministrativa e penale, sulle notificazioni di atti a mezzo posta e sulle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

(b) Si trascrivono i primi due commi dell'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988:

«1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la soma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha facoltà di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti».

(c) Il testo dell'art. 63 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) come modificato dall'art. 7 del D.P.R. n. 463/1982 e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). — *La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51-bis e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art.* 51-bis.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento».

(d) Il D.P.R. n. 600/1973 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei primi sei commi del relativo art. 33, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 463/1982 e dal decreto qui pubblicato:

«Art. 33 (*Accessi, ispezioni e verifiche*). — Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, nei casi e con le modalità di cui all'art. 35, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenenti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi previsti nel secondo comma e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali».

CAPO II

Art. 6.

Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario.

1. *L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'italia e alla CONSOB.*

2. *Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte* il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al *presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie.*

2-bis. *In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato con inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.*

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti *presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. *A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis *deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.*

4-bis. *Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis *esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizoni di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8.*

5. *Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis *depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro tenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa.*

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, *gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

8. *Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB.*

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni'

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11-12. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

Art. 7.

Elenco speciale

1. *Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e* 2-bis, *con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (a), sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.*

2. *Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonché, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonché disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.*

3. *Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera* a), *del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni (b). Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936 (b). In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo.*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate).* — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 87, primo comma, lettera *a)*, del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia:

«Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire cinquemila per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato [ora alla Banca d'Italia, *n.d.r.*] e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42».

A norma dell'art. 3, comma 2, della legge 17 aprile 1986, n. 114 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) la sanzione pecuniaria di cui alla lettera *a)* soprariportata è stata elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

L'art. 90 del medesimo R.D.L. n. 375/1936 è così formulato:

«Art. 90. — Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze, sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione».

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. La stessa norma ha conferito al Governatore della Banca d'Italia le attribuzioni già spettanti al Capo dell'Ispettorato.

Le attribuzioni già spettanti in materia al Ministro delle finanze sono devolute al Ministro del tesoro, mentre il Comitato dei Ministri è ora il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

Art. 8.

Onorabilità dei soci e degli esponenti

1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 *(a)*.

2. *Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (a).*

2-bis. *La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente.*

entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2-ter. *Le disposizioni del presente capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali.*

(a) Il D.P.R. n. 350/1985 concerne: «Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74». Si trascrive il testo dei relativi articoli 5 (come modificato dall'art. 32 della legge 19 marzo 1990, n. 55) e 7:

«Art. 5. — Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) *siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione:*

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo».

«Art. 7. — 1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente articolo 5, numeri 2) e 3), lettere *a)* e *b)*, posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli».

CAPO III

Art. 9.

Sospensione dalle cariche

1-2-3. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 *(a)* o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 *(b)*, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e *presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. *Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (a).*

(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 350/1985 si veda la nota *(a)* al precedente art. 8. L'art. 6 del medesimo decreto è così formulato:

«Art. 6. — 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori, generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5».

(b) La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia». Si trascrive il testo dell'intero art. 10 di detta legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 55/1990:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia».

Art. 10.

Doveri del collegio sindacale

1. *Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle norme di cui al capo II sono trasmessi per i provvedimenti di competenza alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.*

Art. 11.

Collaborazione fra le autorità di vigilanza

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati *nell'articolo 4* possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Art. 12.

Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

Art. 13.

Applicazione delle sanzioni

1. *Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A3072

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia generale.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
ragioneria generale ed applicata (biennale).

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero:
storia moderna.

Facoltà di scienze politiche:
storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali (primo anno).

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto processuale civile.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:
politica comparata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3006

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 giugno 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 giugno 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1991 è di L. 97,11, quello dei buoni a centottantasei giorni con scadenza il 31 dicembre 1991 è di L. 94,51 e quello dei buoni a trecentosessantotto giorni con scadenza il 30 giugno 1992 è di L. 89,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A3058

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro

Con decreto ministeriale 17 giugno 1991 sono state approvate le modifiche degli articoli 21, lettera *h)*, 31 e 32 dello statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

91A3007

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia

Con decreto ministeriale 17 giugno 1991 sono state approvate le modifiche degli articoli 8, 23, 24 e 26, nonché la soppressione degli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

91A3008

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise

Con decreto ministeriale 17 giugno 1991 è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, con sede in Ancona.

91A3009

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 2577 datata 7 giugno 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa di consumo di Passons - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pasian di Prato, costituita il 15 marzo 1903 per rogito notaio dott. Federico Barnaba di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Saule Caporale, con studio in Udine, piazza Belloni, 14.

Con deliberazione n. 2578 datata 7 giugno 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Coop. abbigliamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivoli di Osoppo, costituita il 9 settembre 1986 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

91A2984

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Coopstudio - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 2582 datata 7 giugno 1991 la giunta regionale ha revocato gli amministratori ed i sindaci della «Coopstudio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 24 novembre 1986 per rogito notaio dott. Edda Ianni Tracanella di Trieste ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il rag. Antonio Collini con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

91A2985

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189